

TORNATA DEL 31 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedo* — *Omaggi* — *Giuramento del Senatore Padula* — *Approvazione per articoli del progetto di legge per l'autorizzazione di aumenti alla parte 2. del Bilancio del Ministero delle Finanze del 1870 per l'esercizio provvisorio del mese d'aprile* — *Squittinio segreto sul detto progetto* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Discorso del Senatore Porro in favore del progetto ministeriale* — *Considerazioni del Senatore Beretta in favore* — *Dichiarazioni del Senatore Amari professore contro* — *Osservazioni e schiarimenti del Ministro dei Lavori Pubblici a sostegno del progetto* — *Spiegazioni dei Senatori Cambray-Digny e Scialoia.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Signor Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del verbale della precedente tornata che è approvato.

Fanno omaggio al Senato: il prof. Abate Rendlinski Giacomo, di un suo scritto per titolo: *Ai Coscritti dell'Ottavo Reggimento Fanteria ecc.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di 300 esemplari della *Relazione sulle strade ferrate per l'anno 1868.*

Il Prefetto di Torino, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1869.*

Il Senatore Giovanni Cittadella chiede un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Commendatore Padula, prego i Signori Senatori Conforti e De-Falco d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula dai nominati Senatori, il Commendatore Padula presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al Signor Senatore Padula del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del

Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione d'aumenti alla parte 2. del Bilancio del Ministero delle Finanze del 1870 per l'esercizio provvisorio del mese di aprile.

Do lettura del progetto:

« Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re di prelevare durante il mese di aprile 1870, sui capitoli 61, 80-A, 92, 106 del Bilancio passivo delle Finanze, presentato al Parlamento il 7 marzo 1870, il dodicesimo della maggiore somma in essi presunta pel regolare andamento dei relativi servizi, il nono di quella richiesta col capitolo 118, e l'intero importo assegnato coi due capitoli 178, *sexies*, *septies*.

« Qualora le modificazioni agli organici amministrativi, da cui quegli aumenti derivano, non venissero sanzionate, le somme spese in base alla presente legge (risultanti dall'annessa tabella A) formeranno parte, con unico capitolo, delle spese straordinarie del Ministero suddetto nel Bilancio del 1870. »

Do lettura della Tabella A annessa al progetto di legge.

	AUMENTO proposto nel Bi- lancio 7 marzo 1870	SOMMA accordata dalla presente legge
Capitolo 61 del Bilancio delle finanze (Personale del Ministero delle finanze)	477,000	39,750
Capitolo 80 A. (Personale delle intendenze di finanza)	374,835	31,236
Capitolo 92 (Personale dell'amministrazione esterna del Demanio e delle tasse; ispezioni)	25,214	2,103
Capitolo 106 (Personale degli ispettori delle imposte dirette e del catasto)	11,400	950
	888,479	74,039
Capitolo 118 (Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali)	500,000	55,555
Capitolo 178 sexies (Spese per l'adattamento dei locali ed altro, ad uso di uffici nel Ministero delle finanze)	30,000	30,000
Capitolo 178 septies (Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità)	30,000	30,000
Totale somma maggiore richiesta dal Ministero sui 7 Capitoli . L.	1,448,479	
		L. 189,591

È aperta la discussione generale che comprende l'intero progetto di legge, perchè non consta che di un unico articolo.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, e trattandosi di legge d'un articolo unico, si passerà alla votazione per squittinio segreto, lasciando aperte le urne, per quei Senatori i quali arrivassero più tardi.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Si riprende ora la discussione generale sul progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

La parola è al Signor Senatore Porro.

Senatore **Porro.** Persuaso che la legge ora in discussione raccoglie provvedimenti opportuni ed urgenti, separai il mio voto in seno della Commissione di Finanza da quello de' Colleglii, la cui voce per me è tanto autorevole e pregiata, e questa mia persuasione non è

diminuita anche in seguito alle argomentazioni svolte dagli oratori che assunsero di contraddire l'attuale progetto di legge.

Semplificare e rendere uniforme per tutto il Regno le discipline che reggono la esazione delle imposte, è conseguenza logica, ineluttabile dell'unificazione introdotta nel sistema tributario; risponde ad una necessità reclamata dagli interessi della pubblica Amministrazione, risponde alle esigenze più legittime dei cittadini, che vogliono essere equiparati innanzi alle imposte. Questo concetto poi è tanto più urgente, dacchè per ristorare le nostre finanze, è necessario ricorrere a nuovi pesi, e curare che le imposte abbiano a provvedere un effettivo sussidio all'Erario.

Quale calcolo, quale giustezza di apprezzamento potrebbe fare l'onorevole Ministro delle Finanze, se le imposte aumentano nel Bilancio la cifra delle categorie degli arretrati, lasciando vuote le casse del Tesoro? Il potere esecutivo compì strenuamente il suo compito; fin dai primi tempi in cui si costituì il Regno, esso presentò un progetto per dotare il paese di un'unica legge di esazione. I diversi Ministri che si susseguirono nel governo delle finanze, hanno ripetutamente

curato perchè a questo scopo fosse provveduto dal Parlamento. Il Ministero presenta ora un complesso di disposizioni già accolte dal suffragio della Camera Elettiva, affinchè il Senato voglia accordare la propria sanzione, ed ottenere sollecita l'attuazione di una legge così importante. Il Ministro delle Finanze ha creduto in una materia dove il concetto pratico è prevalente, attenersi a quelle precedenze che erano raccomandate in paese da una lunga esperienza, e modellare su di esse le principali norme portate nella legge.

Sono persuaso che il Senato saprà tener calcolo delle circostanze che rendono urgente il reclamato provvedimento. Il Senato è libero nel suo voto: non deve subire pressioni nè di voti precedenti, nè di volgari opinioni; ma certo esso non mancherà alla missione di tutelare gli interessi del Governo, e di rinfrancarne l'ordinamento col sancire del suo suffragio la pronta attuazione di questa legge, quando abbia a prevalere la persuasione che riesca veramente *utile* agli interessi dell'Esercizio, che si riconosca conforme alle massime che informano la nostra Amministrazione, che non la trovi lesiva ai riguardi di giustizia verso i contribuenti abbandonando qualunque seguito di studi e qualunque ricerca di nuovi concetti, che rendano meno probabile la pronta attuazione della legge.

Ho detto che i principii di questa legge richiamano tradizioni, che furono per lungo tempo in vigore in una parte del Regno, nelle province di Lombardia e della Venezia.

Nei diversi discorsi pronunziati, nella Relazione presentata a nome della Commissione di Finanza, si procurò di diminuire il pregio che potevano avere queste tradizioni.

Si volle proiettare su di esse la trista ombra dei dominii stranieri, a cui quelle contrade furono per lungo tempo assoggettate: si volle rappresentare il sistema d'appalto adottato per la percezione delle imposte come l'ultima reliquia dell'esoso sistema degli appalti de' tributi prevalente nei tempi di barbarie: si volle interpretare la quiete con cui si attuano le esazioni d'imposta sotto la forza di quelle discipline ad abitudini contratte sotto il rigore di governi assoluti: si volle aggiungere che, quei sistemi che hanno portato buon frutto, limitando l'esercizio alla riscossione delle imposte fondiarie, si devono riguardare di ardua applicazione ora che tutto l'ordinamento tributario è mutato, a' le imposte reali essendosi aggiunti altri cespiti di imposte personali.

Io non posso tralasciare di addentrarmi a ribattere questi appunti: ma dichiaro che le mie parole non sono mosse da preoccupazione alcuna, da esclusive simpatie locali: il cittadino italiano onorato di essere iscritto al Senato del Regno, non può preoccuparsi che dei sensi i quali si riferiscono all'utile generale del paese.

È meno esatto che le influenze straniere abbiano

dettato il concetto delle discipline di esazione d'imposta nella Lombardia. Questo concetto che fa seguito alla grande riforma del catasto, non si deve ad influenze oltramontane, ma bensì agli ingegni preclari che, or fa un secolo, diedero opera alle riforme civili di quel paese. E non è solo una gloria locale, ma a giusto titolo si può invocare come vanto italiano, giacchè quelle riforme e precisamente le norme che prevalsero per la esazione dell'imposte, sono dovute al Toscano Pompeo Neri.

Si disse che la forma di appalto data a quelle discipline fosse analoga al sistema allora prevalente degli appalti de' tributi.

Signori. Ben diversa è l'indole della percezione delle imposte dirette introdotta allora in Lombardia, in confronto del sistema delle ferme, con cui si cedevano in appalto i tributi indiretti in quell'epoca, sistema esoso e barbaro che in Lombardia veniva abolito fin dal 1772, fra le riforme promosse da Pietro Verri, precedendo così l'opera della grande rivoluzione francese. Appunto l'imposta diretta percepita in via contrattuale, assicurata a scadenza fissa e fino all'ultimo obolo, al Tesoro rese superflui tutti quei sistemi informi a cui ricorrevano i Governi per assicurarsi a mezzo d'appalto un ricavo fisso, perchè non potevano far calcolo sul denaro del contribuente.

Se vi ha prova evidente di ciò, sta nel fatto citato nella discussione presente. In Francia, nel 1804, durante il riordinamento amministrativo promosso dal Primo Console, il Governo dovette ricorrere alla creazione di ricevitori generali, consigliata appunto per riparare al difetto di una riscossione esatta dei tributi. In quell'epoca il Primo Console della Repubblica Francese era Presidente della Repubblica Italiana, nè mancava di esercitare su di essa la vigile sua influenza per dare efficacia a tutti quei mo' e di tributi e di esazione che formano il nerbo, la potenza del Governo. Ebbene, nella Repubblica e nel primo Regno d'Italia non fu d'uopo ricorrere alla imitazione dei provvedimenti introdotti in Francia, non fu necessario appoggiarsi al concorso di banchieri compensati da larghi lucri a carico dei contribuenti, dacchè l'imposta alimentava il Tesoro senza bisogno che fosse anticipata da altri intermediari.

Si è detto che questo modo di riscossione gravoso per le popolazioni, esoso, pel quale si sottometteva la massa dei contribuenti ad una casta di pubblicani, prevalse per le abitudini miti della popolazione piegata sotto la forza di Governi assoluti. Non vi ha paese che abbia subito un più rapido alternarsi di vicende politiche sotto le forme più diverse. Ebbene questo sistema continuò sotto tutti i regimi, nè mai si elevò reclamo di popolo a rompere il giogo di questi pubblicani anche nei momenti in cui i Governi erano più deboli.

E in fatti, quale occasione di richiamo ha il contribuente verso l'esattore ad appalto il quale è trattenuto nella

sua azione entro il limite di discipline fisse e numerate?

Il fatto di un sistema che durò per un secolo in paese che subì forme diverse di reggimento politico, un sistema che fu bene accetto ai Governanti e ai governati, è l'arra più sicura che promette fiducia di utile attuazione anche prevalendo nelle disposizioni della nuova legge.

Si disse che il sistema Lombardo che forse portava buon frutto, limitato al tributo fondiario non è applicabile, ora che le imposte dirette comprendono anche tributi personali o di quotità. Anche questa nozione non è la più esatta.

La legge prevalente in Lombardia non si applicava soltanto alla fondiaria, essa comprendeva altresì le imposte di quotità. La tassa personale che, nei Comuni non soggetti al dazio consumo, colpiva come contribuenti un quarto della popolazione, e parimenti la tassa d'arti e commercio che fu compendiata dalla più recente tassa di ricchezza mobile, erano imposte di quotità raccolte a mezzo dell'esattore per appalto, senza avvertiti inconvenienti e senza che i premi fossero alterati.

Ho detto che fra i requisiti per i quali questa legge può ottenere il suffragio del Senato, primeggia quello dell'interesse dell'Erario.

L'onorevole Senatore Digny coll'autorità che l'esperienza sua nel governo della finanza rende preziosa al Senato, espresse già le attestazioni più esplicite sui motivi che giustificano la preferenza data dal Governo nell'interesse della pubblica amministrazione, e questa è per me la migliore delle prove che io posso addurre su questo argomento.

Il Senatore Digny vi espose come la nuova legge, appoggiata all'esperienza della norma prevalente in Lombardia, assicura allo Stato la percezione dell'imposta con sommo vantaggio dell'Erario in confronto ai risultati che danno le norme di esazione in vigore nelle altre province del Regno.

Quei dati ci rappresentano una differenza di efficacia nella esazione dal 38 al 94 per 0/0, verificandosi appunto il più largo ricavo del 94 per 0/0 nelle province di Lombardia e della Venezia. Aggiungerò di più che anche questo residuo di un 6 per 0/0 non percepito, nella sua gran parte, è dovuto non a difetto della legge di percezione, ma deriva dall'essere unita all'antica provincia di Pavia una parte di territorio già compreso nelle antiche province, ove prevalgono tuttavia le norme per le esazioni in vigore in quelle province. Togliete questa parte e le imposte raccolte nella Lombardia si eleveranno oltre al 98 per 0/0, ciò potrássi asseverare che sia raggiunta la prova pratica del buon sistema di esazione che non deve lasciar residui impercetti, dacchè anche la tenue differenza avvertita è dovuta a circostanze straordinarie, eccezionali e non attribuibili alla legge di percezione delle imposte.

Se l'onorevole Senatore Digny esaminò questo fatto

nei rapporti della convenienza per l'Erario dello Stato colle abitudini di un buon Ministro delle Finanze, mi sia permesso di considerare questo fatto medesimo nel rispetto dei contribuenti. Voglio pur fare una larga parte alle rettifiche, ai computi diversi che possono modificare le risultanze dei prospetti presentati; voglio credere altresì che una larghissima parte del non percepito rappresenti non già contributi perduti per lo Stato, ma semplicemente le conseguenze di indugio, di tolleranza, di proroga al pagamento; in ogni modo la differenza che passa fra province e province è riflessibile.

Signori, può tollerarsi una continuazione di ordini che rappresentano ai contribuenti un simile divario, sì che accanto ad una provincia dove l'imposta è data in escussione e si ritrae il frutto ad epoca fissa, vi sia una tolleranza per altra provincia, per altri contribuenti per i quali l'imposta nuova, se pur troppo sconvolge e aspettative e calcoli futuri, lascia intatto il reddito dell'anno sul quale pure l'erario aveva da sua parte fatto calcolo? Credo che quei fatti siano prova perentoria, ed assoluta dell'urgenza di un convenevole provvedimento.

La molteplicità degli attuali sistemi di percezione, ove avesse a durare, renderebbe sempre precaria la condizione dell'erario e lederebbe sempre più la equa distribuzione dei pesi fra i contribuenti. Non credo insistere su questa urgenza. I Senatori che presero parte a questa discussione, e la Commissione di finanze, concorrono unanimi ad attestare indispensabile questa unificazione.

La proposta di legge si basa sul concetto, che il Governo abbia ad essere assicurato dell'imposte a scosso per non scosso. Questa misura assicuratrice viene resa efficace mediante il concorso e l'intervento del Comune e mediante l'obbligo contrattuale di un assunto scelto a mezzo di appalto.

Il concetto che le imposte abbiano ad essere assicurate all'Erario mediante un sistema che comprenda l'inesatto per esatto, è ammesso da quasi tutti gli oratori che presero in diverso senso parte alla discussione; è tenuto fermo dalla Commissione di finanza, è concetto prevalente già nella maggior parte dei sistemi in vigore nel Regno. Quindi non occorre che mi dilunghi a difesa di questo principio.

Le divergenze cominciano nell'apprezzare le condizioni opportune ad assicurare al Governo l'imposta; la Commissione di finanza non vuole ammettere l'appalto, respinge l'assuntore contrattuale, non vuole il concorso dei Comuni, essa preferisce affidare questo ufficio di esattore delle imposte ad agenti a vita nominati dal Governo e pagati ad aggio.

Signori, io credo che la condizione dell'appalto sia una condizione indispensabile per assicurare l'effetto dell'esazione nei rapporti coll'Erario. L'onorevole Senatore Scialoja quantunque non abbia sviluppato in via concreta il concetto sul quale egli vorrebbe for-

mulare alcuni emendamenti alla proposta legge, non mancò, colla nitidezza del suo ingegno, colla splendida sua esposizione, di farci chiari i rapporti giuridici dell' Agente a cui il Governo o il Comune può deferire le funzioni di esattore combinandole col carico di garantire l'esazione. Esso negò a lui il carattere di contraente e vuole classificarlo colla doppia veste di mandatario e di assicurante.

Ebbene, io temo che sia questo un principio che può recare sommo pericolo. Quando io ho un assurettore contrattuale per la percezione, ho un debitore; quando invece fra il contribuente e l'Erario si frappone un agente, un mandatario, non ho un debitore, ma bensì un depositario dei denari dei contribuenti. Temo che questo principio inserito in qualunque progetto di legge sarebbe di grave imbarazzo, e di sommo pericolo per la sicurezza dell'Erario e io credo che questo principio debba invocarsi per rigettare il concetto anche dell' Agente Governativo prediletto dalla Commissione delle Finanze, giacchè non è un contraente ma un mandatario.

La Commissione di finanza volle sostituire all'esattore per Comuni o consorzi volontari di Comuni il riparto obbligatorio del mandamento; non so comprendere come il Governo voglia sobbarcarsi a questo grave carico di disseminare agenti non removibili, che egli non può sorvegliare, su tutto il territorio.

O la posizione che ad essi si assegna è larga e quindi gravosa ai contribuenti, ed è limitata a piccolo lucro, ed il Governo dovrà sostituirci impiegati e rinunciare ai patti assicurativi. La reale garanzia per l'Erario, la preferenza nella limitata condizione del premio sta nella concorrenza di tutti quelli che hanno modo ad aspirare al piccolo contratto di esattore. Tutte le condizioni che la Commissione di finanza ha poste nel suo sistema per ordinare l'agente governativo riescono a gravare i contribuenti ed a rendere ardua l'attuazione del sistema.

L'agente mandamentale deve procurarsi una cauzione abbastanza larga, e fuori delle comuni proporzioni nella classe che tende ad assumere simili esercizi.

Obbligato a stabilire la sua residenza in località determinata, questo incarico deve assorbire la sua attitudine, compensare spese non piccole di impianto e rispondere ai calcoli d'avvenire d'una intera famiglia.

È questo un ordinamento tutto artificiale, e quindi oltremodo costoso, rinunciando al più facile sussidio che ogni Comune può trovare nella larga classe dei piccoli possedimenti, degli industriali, che possono conciliare l'ufficio di esattore anche con altra mansione e quindi contentandosi dei più tenui premi. L'esattore mandamentale sarà sempre di un grave peso; aggiungasi poi che il mandamento non è uniformemente costituito nel Regno.

Si fece riflesso al diverso numero dei Comuni, che si trovano raggruppati in alcune parti del Regno sotto forma di mandamento. Vi sono mandamenti che com-

prendono estesissimi tratti di territorio, la cui popolazione ammonta a 25 a 30 a 35 mila abitanti, distribuiti in un numero di Comuni che alle volte si eleva oltre a 30; possiamo noi credere che l'esattore mandamentale, possa con un lucro limitato, tenere ufficio nella sede del mandamento, e avere rappresentanti per ciascuno di questi Comuni?

E se questa condizione rende per sè ardua l'attuazione dell'agenzia a patti convenienti di premio, non è interamente tolta l'opportunità di far concorrere il percettore al servizio dei Comuni, considerazione che raccomanda vivamente la legge proposta.

Si discusse sulla indole delle mansioni proprie allo Stato ed al Comune.

Dall'autonomia del Comune, dalla sua indipendenza si vollero trarre argomenti per ribattere l'ingerenza coatta del Comune. Ma se si considera che il discentramento prevale a consigliare che alcuni uffici siano affidati a locali amministrazioni, se si considera il vicendevole sussidio che devono porgersi il Comune e lo Stato a beneficio del contribuente, si troverà che l'isolamento del Comune è la peggiore delle condizioni che si possa fare al contribuente.

Il sistema Lombardo egregiamente in questo concilia e le esigenze dell'Erario e le esigenze dei Comuni.

Il Comune, nell'esattore ha il proprio tesoriere a patti limitatissimi.

Il Comune, qualora prevalesse l'ordinamento della Commissione di Finanza, dovrebbe, oltre il carico già gravissimo di un tributo allo Stato de' quattro centesimi, dovrebbe pensare a costituirsi nel Comune un servizio proprio di tesoreria.

Credo che nell'attuale situazione dei Comuni, una legge che li esponesse a questo nuovo carico, sarebbe legge male ricevuta e gravissima.

Ho accennato come siasi dubitato che il sistema Lombardo, e quindi la legge ora presentata, non si piegasse con sufficiente efficacia ai redditi che non sono fondiarii.

Signori, i prospetti delle esazioni fatte nel 1869 in riguardo alla Lombardia accertano questo fatto, che anche le imposte di quotà furono percette, e se si avverte qualche differenza sopra alcuni cespiti, non occorre dimenticare quali preoccupazioni tuttavia prevalgono per modificarne e migliorarne le norme con cui quei tributi sono ora disciplinati.

Aggiungerò altresì che se si trovano ora difficoltà a rinnovare contratti d'appalto, ciò si verifica per l'incertezza della durata del contratto. Tutti i contratti in Lombardia sono fatti per cinque anni, richiedono spese gravi per la cauzione, richiedono le spese di primo stabilimento, e tuttavia quei contratti si debbono fare con la riserva che abbiano a cessare qualora fosse attuata una nuova legge. Malgrado ciò, posso assicurarvi che anche attualmente si fanno contratti comprensivi della riscossione della ricchezza mobile, con premio abbastanza moderato.

Io vi posso accertare un fatto che mi fu riferito da un nostro onorevole Collega, presente in questo recinto, il Senatore Camozzi; il fatto del contratto di esattoria stipulato appunto in questi ultimi giorni dal Municipio di Bergamo, per un premio assai minore della proporzione che nella proposta della Commissione di finanza aggraverebbe il contribuente per spese di percezione: e certamente questo limite avrebbe potuto essere circoscritto a cifra inferiore, qualora l'assuntore avesse potuto calcolare sulla durata del contratto. È certo però che tutte queste probabilità di contratti, tutte queste possibilità di ordinamenti mancherebbero se prevalessero i principii propugnati dalla nostra Commissione di finanza, fra i quali devo annoverare anche l'obbligo che si vuol imporre all'agente, di garantire unicamente mediante certificati del Debito pubblico.

Signori, se indirettamente per le finanze dello Stato può essere considerata utile l'estensione di questo impiego, non lo credo utile nell'interesse dei contribuenti, e delle pubbliche amministrazioni. È un abbandonare tutta quella larga classe di persone che aspirano al posto di esattore, che con una viva concorrenza rendono più mite il premio per l'opera loro, i quali col sistema attuale si giovano di proprietà stabili.

Se questa clientela dovesse o investire i propri mezzi o provvedersi da altre persone una apposita cauzione, è certo che senza esservi attirata da larghi profitti lascerebbe deserte le aste.

Signori, la Commissione di Finanza volle raccomandare la sua proposta al concetto del pareggiamento dei contribuenti in raffronto alla quota fissa di compenso per la percezione, ed appunto quale difetto radicale della legge il premio diverso consegnante agli appalti singoli dei Comuni.

Questo riflesso se raggiunge lo scopo di acquistare apparentemente i contribuenti su di un equo riparto di spese, mi sembra che leda sempre il contribuente, perchè dovrà esso pagare non solo a titolo del riparto d'imposta che lo percuote, ma anche a titolo di aggravi, di spese, di agevolanze di cui esso non fruitore.

Io credo che questo sia il caso in cui la massima eguaglianza si ottiene appunto dalla disegualianza di premi.

Se in un paese le condizioni di strade, di comodi, di ricchezze raccolte rendono meno gravi le spese di percezione, è certo che ivi anche l'imposta trova proporzioni più larghe in confronto ai redditi lordi.

Se invece in altre regioni per speciali circostanze, la percezione riesce più grave, le stesse circostanze, influiscono sui valori e sui redditi che con più forti delusioni si trovano così compensati in faccia all'imposta.

Non posso chiudere queste osservazioni dei punti sommarii della legge, senza toccare alla parte, che ne è pure la più sostanziale, cioè alla forza che deve avere il contratto dell'esattore, mediante il privilegio fiscale per l'esazione coatta. Su questo punto, mentre

apparentemente divaria il progetto di legge, e la controproposta della Commissione di Finanza, sostanzialmente però non vi ha luogo a discutere il principio, che non è posto in discussione.

Signori, se vi ha caso in cui sia giustificato simile privilegio è questo de' riguardi di somma necessità per pubblici servigi.

Si oppose alla proposta di legge, che non era forse in perfetta coerenza colle disposizioni che informano la recente codificazione del Regno. Dichiaro che non so ravvisare la sussistenza di quest'appunto. Sta nel Codice fra i privilegi quello che per titolo di riscossione di imposte sui mobili e sugli immobili sia nelle disposizioni per contenzioso amministrativo che in materia di imposte, non poteva mai esservi ingerenza di Tribunali innanzi l'emissione dei ruoli, e di più, che nessuna questione per percezione di imposte può essere accolta dai Tribunali se non in base al certificato che l'imposta sia soddisfatta.

Le disposizioni della legge non richiedono più in là dell'attuazione di queste massime. E se si verifica diverso modo nell'interpretarne l'applicazione, non sarà certo offesa di principii il sostenere che un privilegio giustificato abbia ad ottenere un'efficacia di procedimenti che raggiungano lo scopo onde l'appaltatore delle imposte possa giungere a riscuotere in modo da assicurare il Governo. L'unica preoccupazione che si deve avere a questo riguardo, sta nella certezza che non siano sacrificati i diritti dei terzi.

Ora, nell'attuale legge si sono prese tutte le cure perchè non si avveri inconveniente alcuno a danno dei terzi.

Chiunque può presentarsi, e pagare l'imposta, e troncata l'azione nel suo principio, come durante gli atti di procedura, il corso alla azione: ed inoltre è fatto largo richiamo a provvedimenti per cui tanto il proprietario debitore, quanto il terzo creditore possano rivendicare il fondo, e recuperare così l'entità del loro credito: ritengo che non possono sussistere anche per questi riguardi appunti contro la legge.

Se sta in voi questa persuasione che l'attuale legge possa diventare utile strumento in mano del Governo a riparo delle nostre angustie finanziarie: se sta in voi il concetto che non si va contro alle disposizioni dell'amministrazione nostra; se prevale la convinzione che nessun riguardo di giustizia, nè verso i contribuenti, nè verso i terzi rimane leso; non dubito che vorrete appoggiare del vostro suffragio questa legge, non dubito che lo vorrete fare con quella energia di propositi che risponde al bisogno di attuare prontamente un provvedimento che pareggia le condizioni dei contribuenti, e semplifica, assicura e dà nerbo alla pubblica amministrazione.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Signori Senatori, dopo il discorso dell'onorevole Conte Digny e dopo quello dell'onore-

vole Porro, poco mi resta a dirvi a sostegno del progetto ministeriale.

Essi vi hanno dimostrato come l'esperienza abbia fatto riconoscere che i migliori risultati dei diversi sistemi di esazione provengono da quello usato in Lombardia.

Voi avete inteso che gli esattori nominati per asta dai Comuni o da Consorzi volontari di Comuni non vi sono per nulla affatto stranieri, ma che invece sono contrerrenani e vivono in comunanza d'interessi coi contribuenti, quindi hanno un vitale interesse a serbarsi in buoni rapporti tra di loro.

È ben lontano quindi questo sistema dal sistema delle ferme antiche oltremodo invise a tutti; anzi praticamente io posso assicurarvi che per oltre un mezzo secolo, durante il quale questo sistema d'imposte venne praticato in Lombardia, nessuno dei molti esattori che si contano in quelle province ebbero mai a subire nè ingiurie, nè persecuzioni per parte dei contribuenti; che anzi vivendo fra di loro in buoni rapporti, facilitavano le transazioni e rendevano meno vessatoria la legge, che come tale viene considerata da molti degli oppositori.

E questo sistema, o Signori, non costava che leggerissimi sacrificii ai Comuni; fintantochè non venne attivata la imposta sulla ricchezza mobile, il costo delle percezioni per appalto nei Comuni di Lombardia variava da 50 a 70 cent. simi per ogni cento lire; sopravvenuta l'imposta sulla ricchezza mobile, questo tasso si è naturalmente elevato; però anche attualmente l'aggio della riscossione delle imposte sta, per quanto riguarda la fondiaria ed i fabbricati, da una lira ad una lira e 50 centesimi per cento; e per quanto riflette la ricchezza mobile da due lire a tre lire per cento. Con questo sistema, o Signori, che non troppo aggrava i Comuni e non è vessatorio pei contribuenti, tutto l'importo delle imposte dirette va a versarsi nelle Casse dello Stato regolarmente, come voi avete inteso e dal Conte Digny e dal Conte Porro, perchè la somma totale entrata nelle casse dello Stato per le province di Lombardia, come vi dimostrò testè il conte Porro, è del 98 per cento.

In quanto alla cifra accennata, l'onorevole Scialoia nell'eloquente suo discorso di ieri diceva che il 21 per 0,0 non era stato esatto sulla parte che riguarda la ricchezza mobile, ma questo non deve considerarsi un arretrato d'imposta come egli l'ha qualificato, e come lo ha qualificato la Commissione delle finanze; desso non è altro che il prodotto dipendente dall'inesattezza dei ruoli nei quali sono iscritte tante partite irripetibili od inesigibili. Dunque l'imposta, com'è stabilita per legge, viene tutta versata nelle casse dello Stato, se si eccettua la città di Milano, nella quale, e pel numero grande dei contribuenti, che si fecero ascendere fino a 56,000, per l'importanza della somma e per la difficoltà incontrata da principio a far liquidare le retrodazioni, non fu possibile trovare chi volesse as-

sumere il contratto per l'esazione a scosso e non scosso. Ed è per questo motivo che sarebbero opportune, io ne convengo, alcune delle osservazioni che ha fatto il Senatore Scialoia sulla necessità di qualche temperamento per alcune particolari circostanze. Ma se in questa parte sono d'accordo nel principio, non lo sono nella forma di applicazione. Egli vorrebbe presentare una serie di emendamenti a questo progetto di legge; a me pare invece che il concetto si sia già nella legge sancito, perchè nell'art. 13 e nell'art. 65 trovansi le misure generali che possono appunto servire a fare un regolamento, nel quale parecchi temperamenti potrebbero inserirsi, onde facilitare nei grandi centri l'appalto della riscossione dell'imposta diretta.

E per questo, dico, tornerà conveniente lo stabilire una facilitazione sul tempo del versamento che deve fare l'esattore, e determinare in via assoluta il tempo in cui lo Stato deve riconoscere tutte le quote inesigibili da rimborsarsi dall'esattore. Quando questi temperamenti saranno introdotti, sarà facile il trovare anche nei grandi centri chi assuma la riscossione delle imposte a scosso e non scosso.

Ma, come dico, non è necessario che la legge discenda a questi particolari, e tali temperamenti possono affidarsi ad un regolamento ministeriale; inquantochè, variando spessissimo le circostanze delle imposte sia per i cambiamenti di legge, sia per le mutazioni dei sistemi di compilare i ruoli, può essere che questi regolamenti che oggi si fanno, debbano fra un anno subire delle modificazioni: e se noi avessimo a formulare tutti questi temperamenti nella legge, ci troveremmo troppo facilmente costretti a portare dinanzi al Parlamento delle modificazioni alla legge stessa, cosa che torna sempre difficilissima.

Ora, come io diceva, non costando la percezione delle imposte dirette che da L. 1 ad 1, 50 sui fabbricati e sulla fondiaria, e da 2 a 3 sulla ricchezza mobile, viene nel suo complesso la percezione delle imposte a costare non più dell'1 e 80 per cento in Lombardia; e su questa somma poco siamo discosti da quanto avrebbe creduto la Commissione di Finanza, la quale avrebbe determinato il suo aggio al 2 per cento.

Ma, o Signori, noi in Lombardia siamo certi di questo tasso, perchè già sono fatti tutti i contratti ed è assicurata quindi la percezione a scosso e non scosso con questo tenue aggio.

Possiamo però noi garantire che in tutta Italia si potrebbe limitare l'aggio al 2 per cento col sistema dalla Commissione proposto? Come è possibile che nominandosi, come la Commissione propone, 1726 esattori mandamentali, ed obbligandoli ad avere proprii agenti a loro carico in tutti i Comuni, locchè porterebbe la nomina di altre sei mila persone, come è possibile, dico, che col tenue aggio del 2 per cento possa darsi un corrispondente emolumento a circa 8000 agenti di riscossione?

Dunque mi pare che assai meglio sia lo attenerci

al sistema proposto dal Ministero, di fare cioè il contratto nei modi come lo si fa in Lombardia, anziché affidarsi a quello incerto che venne proposto dalla Commissione di Finanza.

Io già diceva, come volendosi nominare gli esattori per Mandamento, si incorra nell'inconveniente di dover avere oltre 6 mila agenti subalterni. Ma ciò non basta; col sistema vigente in Lombardia, gli esattori comunali o Consorziati fanno le operazioni di tesoreria a vantaggio del Comune; sono essi quindi cassieri comunali, ed il servizio della cassa comunale è indispensabile in ciascun Comune.

Ora, se agli 8 mila agenti e percettori che vorrebbe istituire la Commissione, si dovessero aggiungere altri 3 o 4 mila esattori comunali per il servizio di tutti i Comuni, si finirebbe per avere 11 o 12 mila agenti percettori delle imposte; mentre, seguendo il sistema vigente in Lombardia, stando alle cifre che vennero esposte nella elaborata Relazione della Commissione, si provvederebbe a tutto il servizio così dello Stato come dei Comuni colla nomina di soli 3200 esattori. Da ciò è facile lo arguire che tanta differenza nel numero delle persone attribuite ai due sistemi, debba pure produrre una non lieve differenza nella spesa di questo duplice servizio.

D'altronde il servizio per Mandamento non è adatto né per le grandi città, né per i piccoli Comuni.

Se Voi dividete le grandi città in Mandamenti, sarà quasi impossibile di fare i ruoli distinti per Mandamento di quelle città, inquantochè facilmente in tali importanti centri di popolazione, ogni tre mesi od ogni sei mesi, succedono mutamenti nel domicilio degli abitanti; e perciò gli esattori mandamentali sarebbero assai imbarazzati ad avere i loro ruoli con precisione distinti, più difficilmente potrebbero trovare i contribuenti posti nel loro Mandamento e nascerebbero più facilmente contestazioni fra gli esattori mandamentali medesimi, perchè pretenderebbero che i contribuenti dovessero pagare all'uno anziché all'altro.

Per i piccoli Comuni poi sarebbe inopportunistimo il sistema dei Mandamenti. Come diceva prima, l'esattore sarebbe lontano da ogni rapporto con questi piccoli Comuni, ed essi sarebbero obbligati a pagare le spese anche per gli agenti subalterni, e per di più obbligati ad assumere cassieri per la loro comunale amministrazione.

Adunque io non credo che sia da accettarsi menomamente il sistema degli esattori mandamentali, ma che si debba attenersi al sistema proposto nel progetto di legge già adottato dall'altro ramo del Parlamento, degli esattori comunali e dei consorzi volontari.

L'altra divergenza fra il sistema ministeriale, e il sistema proposto dalla Commissione, si è la nomina degli esattori. È facile il vedere quali gravi inconvenienti arrechi la nomina degli esattori a vita. Per quanto la Commissione abbia posto per principio che non debbano considerarsi come impiegati, questi funzionarii, i quali si occupano

della riscossione delle tasse, è certo che dopo una lunga carriera il Governo si troverà forzato a dover accordare una pensione a questi esattori, quando abbiano speso tutta la vita al servizio dello Stato. D'altronde, secondo me, è contraria la sentenza che si dovrebbe dedurre dalla temporaneità del servizio, perchè a senso mio è interessato a fare sì che il servizio proceda più regolarmente colui il quale sa che dopo un numero determinato di anni deve essere sottoposto a conferma, anzichè quegli che è certo che non corre nessun pericolo, essendo assicurato nel suo posto a vita.

Nè d'altra parte si può consentire col sistema di nominare l'esattore come impiegato; noi corriamo il pericolo di avere continue vacanze di esattori. Tutte le volte che un impiegato non può prestare l'opera propria o tosto che l'impiegato venga a morire rimane interrotta o vacante l'esattoria. Mentre, col sistema dei contratti per appalto, l'esattore è obbligato non solo a dare cauzione, ma la sua persona ed i suoi beni sono obbligati per sé ed eredi, e non manca mai per il Comune e per lo Stato il responsabile dell'imposta.

Col sistema d'impiegato a vita (il quale naturalmente non può obbligare né eredi né estranei a lui) bisogna che in ogni occasione di mancanza dell'esattore governativo ne venga nominato un altro; si corre quindi pericolo di trovarsi tante volte senza esattore, per tutto il tempo necessario per le pratiche per una nuova nomina.

Per tutto ciò io sono d'avviso che debbano gli esattori essere nominati dal Consiglio Comunale o dai rappresentanti i consorzi volontari a spese del Comune o dei Comuni consorziati come viene proposto nel sistema seguito dal progetto ministeriale.

Ciascun Comune può meglio proporzionare le spese della sua amministrazione e riscossione delle imposte, anzichè assoggettarsi ad una percezione mandamentale.

D'altronde, come dicevo prima, è indispensabile che il Comune abbia un cassiere.

Dunque dovendo avere un cassiere, può questo riunire due uffici in una sola persona, il che riesce più economico, e più regolare si rende l'andamento dell'amministrazione; e l'economia che si fa su questa spesa di percezione, è un' economia che va poi a finire a vantaggio dei contribuenti.

Si accenna alla responsabilità che corre il Comune se esso stesso deve nominarlo, e deve nominarlo a sue spese.

Ma, o Signori, a che si riduce questa responsabilità? Il Comune non avrà altra responsabilità che quella che ha un esattore a scosso e non scosso, però temperata dall'articolo 65, di avere il rimborso di tutte le quote inesigibili e irreperibili.

Dunque il Comune non si espone che a dover fare l'anticipazione di queste quote inesigibili od irreperibili, per la quale se il rimborso verrà ben disciplinato, sarà esposto il Comune ad una lieve perdita d'inte-

ressi, che certamente sarà sempre inferiore, e porterà sempre un danno minore di quello che deriverebbe se dovesse pagare un aggio fisso come propone la Commissione, e di più pagare del proprio un cassiere per l'andamento della sua amministrazione.

In quanto alla cauzione, il progetto ministeriale ammette che possono accettarsi le cauzioni tanto in beni stabili, che in rendita del debito pubblico; la Commissione invece vuole escludere ogni cauzione in beni stabili.

Non credo che questa sia prudente misura. Si facilita meglio, è vero, la ricognizione del valore della garanzia, in quanto che non si ha a guardare che i listini di Borsa; rende però molto più difficile il trovare l'esattore, rendendo più scarso il numero di coloro che possono concorrere sia per asta, sia per titoli ad assumerne l'incarico; in quanto che bisogna che calcoli di avere un doppio capitale di quello che si richiede per l'esercizio dell'esattoria medesima, mentre che un possidente che ha beni stabili con cui poter lautamente garantire l'esattoria, non potrebbe concorrere, in quanto che gli mancherebbe il capitale circolante di cui avrebbe bisogno, cioè un capitale per la garanzia ed un altro per anticipare le quote per *scosso* e *non scosso*, cioè le quote inesigibili od irreperibili.

I concorrenti a questo esercizio, come diceva, anche nel sistema della Commissione se fossero da nominarsi per titoli, si avrebbe sempre una scelta più ristretta a fare, e quindi più dispendioso dovrebbe essere il compenso ed aumentarsi proporzionalmente l'aggio; oltre che è conveniente che gli esattori siano proprietari nelle località dove essi esercitano la loro funzione di esattore. Questo infonde una maggiore sicurezza negli animi di tutti i contribuenti rende l'esattore più facile, e meno vessatore nell'esigere le imposte e le penalità di mora che vengono comminate, in quanto che egli sa di essere esposto coi suoi beni nel Comune dove esercita le sue funzioni.

Dunque mi pare che anche per questo titolo è preferibile il sistema Ministeriale al sistema della Commissione.

Però se la Commissione crede che si possano facilmente trovare, e col solo aggio del 2 per 100 come propone, esattori senza il concorso alla gara d'asta, ma a premio fisso, su questa parte non avrei difficoltà ad accedere a qualche temperamento, come già proponeva ieri anche l'onorevole Senatore Scialoja.

Il pretendere che si debba stare assolutamente al rigore dell'asta forse potrebbe tornare troppo sgradevole, come la Commissione accennò, e come parecchi oratori sostennero, nelle province in cui non sono ancora avvezzi a questo sistema. Dunque per andare gradatamente, siccome non è la questione principale quella della nomina sia per asta sia per titoli, sempre che sia limitata ad un tempo determinato, sia a scosso e non scosso e sia Comunale, io credo che si potrebbe con un lieve emendamento lasciare in facoltà del Consiglio

Comunale di nominare piuttosto per asta, che per trattative private; ma in ogni caso dovrebbe sempre essere steso un contratto, e la formola della nomina dovrebbe essere contrattuale che vincolasse persona, beni ed eredi.

Con queste lievi modificazioni, io credo che potrebbero accontentarsi gli oppositori, e si potrebbe adottare il sistema che viene proposto dal Ministero, e che già fu sancito dal voto dell'altra Camera, e rendere finalmente effettiva questa legge che tanto è desiderata, e tanto richiesta per i bisogni urgenti dello Stato.

Se solo con lievissime modificazioni, che non alterino menomamente il concetto su cui la legge è stata votata, noi la potremo rimandare alla Camera dei Deputati, io sono persuaso, che questa legge potrà essere approvata in breve tempo, e che saran date tutte le disposizioni ond'essa possa essere attuata in principio dell'anno 1871.

Voi tutti, o Signori, conoscete la necessità e l'urgenza del provvedimento; e quindi credo e confido nel senno vostro, che sarete per adattarvi alle massime sancite dal progetto Ministeriale, passando alla discussione degli articoli, per introdurvi quelle lievi modificazioni che ravviserete opportune nel corso della discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domanderei la parola.

Presidente. Permetta prima una interrogazione. Il Senatore Amari parla in favore o contro la legge? Senatore **Amari Prof.** Parlo contro.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore **Amari Prof.** Signori! Se io prendo a toccare molto brevemente un argomento che sembra lontano da' miei studi, almeno dagli attuali, io lo fo per una gravissima preoccupazione che ho avuta fin dalla prima proposta di questa legge, preoccupazione esclusivamente nell'interesse dello Stato, nell'interesse della finanza.

Io tratterò questo solo principio, lasciando tutti gli altri che sono già stati tanto dottamente discussi da vari oratori.

Secondo il progetto Ministeriale, quando non si trova l'appaltatore dell'esattoria alle condizioni richieste, torna al Comune l'obbligo di nominarlo a trattative private, nelle quali, quantunque non sia ben spiegato dall'articolo 13, è sottinteso però, che il Comune debba avere la responsabilità dell'esattore nominato da' suoi rappresentanti. E quando il Comune od il Consorzio non voglia nominarlo, allora deve il Prefetto addvenire alla nomina di quest'esattore a rischio del Comune, cioè a dire che la responsabilità ricade sul Comune stesso.

Ora, questo è appunto il gran pericolo che io veggio, nell'interesse della finanza.

Considerando i vari sistemi che sono in uso nelle diverse parti d'Italia, certamente quello che affidava

la riscossione delle imposte ad esattori scelti all'asta, è limitato solo ad alcune province, e non è il più esteso. Pertanto nella maggior parte del paese sarà difficile, come ieri molto opportunamente vi faceva considerare l'onorevole Senatore Scialoja, sarà difficile, dico, trovare delle persone, che per guadagno loro prendano ad appalto l'esattoria del Comune. È allora il caso di chiamare l'Amministrazione comunale ad esercitare quegli uffici che sono indicati dalla legge. Avverrà molto spesso il caso che il Comune, non potendo o non volendo nominare l'esattore, dovrà designarlo il Prefetto.

Ora, quale ne sarà la conseguenza necessaria? Sarà che il Comune non pagherà, o che si avrà una grandissima difficoltà a riscuotere da quello. Ecco dunque fallito al tutto l'intento che noi ci proponiamo con questa legge.

Intanto accade dall'altro lato, che l'amministrazione del Comune sarà aggravata, perchè l'esattore nominato dal Prefetto dovrà avere ricorso alle tasse speciali sugli abitatori del Comune, che è pure il solo modo di soddisfare i crediti dello Stato, poichè la più parte dei Comuni non hanno beni; ed io lascio considerare al Senato quale sarà l'aggravio dei cittadini, quale il disesto delle amministrazioni dei Comuni! E non si perda di vista che nei provvedimenti di finanza che ci sarà forza adottare, saranno i Comuni quei che dovranno pagare una parte dei servizi pubblici che ora sono spesati dall'Erario.

Io voglio ammettere che i grandi Comuni abbiano pure la probabilità di pagare, quantunque, s'io non m'inganno, alcuni di quelli appartengano alla classe dei debitori, dei quali non ha molto da lodarsi il signor Ministro delle Finanze. Io voglio credere che i grossi Comuni paghino pure in un modo o in un altro. Ma se andiamo a considerare la condizione dei piccoli Comuni, e la qualità dei loro amministratori che non sono certamente i più capaci, nè i più zelanti, (diciamo le cose come stanno), se consideriamo quei numerosissimi Comuni che non hanno i mezzi nè la consuetudine di sopperire ai bisogni pubblici, noi non possiamo sperare alcun buono effetto dalla presente legge, noi dobbiamo prevedere una difficilissima e tarda riscossione e gravissimi imbarazzi del Tesoro nazionale.

Io mi fermo a questo; non propongo nulla, ma dichiaro che non sono disposto ad ammettere questo principio.

Ognuno vede ch'io non ho parlato del diritto; io non credo che veramente lo Stato abbia questo diritto di prendere pel collo le amministrazioni Comunali e obbligarle ad un servizio che non appartiene loro. Non veggio nè anco il fondamento di quell'altro diritto d'imporre ai Comuni la somma che costerà la riscossione delle imposte col metodo che ci si propone. Lo replico, io fo astrazione da tutte queste considerazioni di diritto. Soltanto io parlo del male che temo ne derivi alla Finanza.

Del resto poichè ho la parola, aggiungerò che non veggio la necessità nè l'utilità di adottare un sistema perfettamente uniforme di riscossione. Come largamente ed eloquentemente vi dimostrava ieri l'onorevole Scialoja, egli è necessario che siano uguali il peso e l'obbligo de'contribuenti; ma quanto alla mano incaricata della esazione, mi sembra che si possa senza inconvenienti variare secondo la consuetudine de' luoghi, la quale renderà al certo più agevole la riscossione.

E così pongo fine al mio dire, bastandomi di aver espresso quella preoccupazione che mi è parsa gravissima, e che credo sia anche nell'animo di molti altri Senatori.

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Al Governo rimane ben poco a dire sulla discussione generale dopo quello che con tanto valore fu esposto da onorevolissimi oratori, che difesero il progetto ministeriale.

Poche leggi si presentano a mio avviso in condizioni migliori per il Corpo Legislativo. Abbiamo dinanzi a noi diversi metodi di esazione già in attività: per cui non abbiamo che ad esaminare come funzionano, e scegliere il migliore.

Noi abbiamo sentito diversi oratori, che misero in evidenza i risultati di questi sistemi.

Gli onorevoli preopinanti oggi, e l'onorevole Senatore Cambay Digny ieri colla sua parola autorevole, vi hanno dimostrato i risultati delle esazioni nelle province, dove è in vigore il sistema che chiamerò *Lombardo*, poichè qui è stata adottata questa frase, sebbene non sia esclusivo alle province Lombarde; e non abbia una provenienza dal Governo straniero, e sia anzi un sistema italiano; ad ogni modo quello che importa, e che quegli oratori vi fecero evidente, si è, che i risultati sono luminosamente diversi e migliori a fronte degli altri sistemi d'esazione, che in Italia funzionano.

Quei risultati devono togliere qualunque dubbio nella scelta a quell'onorevole Senatore che vuole, come certamente vogliono tutti che le imposte siano esatte, e siano esatte regolarmente alle loro scadenze.

L'esazione, eseguita col mezzo d'impiegati governativi, è quella che ha dato i risultati peggiori; per cui si può dire che fra i diversi sistemi di esazione i due punti estremi sono questi. L'esazione per appalto con regolare cauzione coll'obbligo di versare a scadenza fissa anche la parte d'imposta non scossa; e col sistema privilegiato di esecuzione che forma un tutto, coll'obbligo di versare il non scosso. Questi sono i principi cardinali, su cui riposa il sistema dell'esazione, quale è formulato nel progetto di legge ministeriale.

Dalla Relazione, ed anche da quanto ha ripetuto alcuno degli oratori che hanno parlato in senso contrario al progetto del Ministero, sembrerebbe che gli ottimi risultati di questi sistemi si dovessero attribuire alle condizioni quasi speciali alla Lombardia, e principalmente al censimento ivi attuato; e quindi

ne dedurrebbero la conseguenza che questo sistema, ottimo per l'esazione delle imposte prediali, non lo sia egualmente per l'esazione delle altre imposte.

In questo argomento ha parlato con molta dottrina l'onorevole Senatore Scialoja, ed egli pure trovava che vi è una gran differenza nel modo in cui si dovrebbero esigere le imposte non prediali, che chiamava personali; e per queste egli vorrebbe delle modificazioni al sistema proposto. Io non conosco ancora in che consistano precisamente tali proposte; e mi riservo ad esaminarle e discuterle quando le avrò sott'occhio. Osservo però fin d'ora che l'esazione nelle provincie Lombarde e Venete è andata perfettamente bene anche per le imposte non prediali. Noi abbiamo delle imposte come quella dei fabbricati, che si riparte sopra basi identiche per tutta Italia.

Ora, questa imposta ha dato un risultato che porta, in qualche provincia, una differenza persino del 60 per cento; questa differenza nei risultati d'esazione fra imposte eguali, sopra basi eguali ripartite, non può attribuirsi che al diverso sistema di esigere.

I contribuenti sono certamente tutti egualmente devoti al loro dovere. Dunque a che è dovuta questa differenza, se noi, ripeto, non la riconosciamo come una conseguenza del sistema di esazione? Abbiamo lo stesso peso d'imposte, abbiamo contribuenti in condizioni economiche proporzionatamente eguali, ed abbiamo risultati così differenti?

Questi fatti distruggono la pretesa eccezione che si vorrebbe fare per la ricchezza mobile. La ricchezza mobile, certamente per essere un'imposta nuova, non ha potuto ancora perfettamente assettarsi, e quindi non ha dato ancora tutti quei risultati che deve dare e che noi ci attendiamo; pure nella esazione si notano quelle stesse differenze che abbiamo notato per tutte le imposte dirette. La eccezione sfugge perciò, e riesce più presto a mio avviso una riprova maggiore della efficacia del sistema di esazione.

Vi sono molti fatti speciali che mettono queste verità in una luce grandissima. Ne citerò qualcuno.

Abbiamo in Lombardia una Provincia che è composta in parte di popolazioni lombarde ed in parte di popolazione che apparteneva alle antiche provincie. Ivi adunque sono a fronte i due sistemi di esazione, e misurano tutte le loro forze. Ora, quella Provincia di Lombardia, che è la Pavese, è l'unica che dia un risultato tutt'altro che soddisfacente nella esazione delle imposte.

Dunque dinanzi a questi fatti io credo che il Senato sarà d'accordo nel pensiero del governo e riconoscerà che ha agito bene nel presentare il progetto già discusso e votato con tanto studio dall'altro ramo del Parlamento, e che ora con altrettanta dottrina si discute in questo.

Carattere essenzialissimo di questa legge di esazione è il contratto d'appalto. Ora, ammesso il principio che si debba versare dall'esattore anche il non riscosso,

come lo ammette la Commissione, ne deriva per necessaria conseguenza che vi dev'essere l'appalto contrattuale.

È impossibile che senza l'appalto contrattuale taluno si assuma l'onere di versare la parte non riscossa.

Senza un contratto non si possono imporre degli oneri, senza un contratto si fanno dei favori. Se l'esazione non sarà un appalto, la esazione sarà un favoritismo. Come si potrà imporre ad un cittadino di versare al governo le imposte non riscosse? Come si potrà imporre di dare una cauzione? Chi potrà dire a me, vogliamo vincolare il vostro patrimonio, perchè vogliamo affidarvi un ufficio pubblico? No, non è possibile fare seriamente delle nomine, bisogna fare dei contratti.

Secondo il mio modo di sentire, lo ripeto, è necessario od abbandonare il concetto di far versare il non scosso, od accettare l'appalto contrattuale.

Nella Toscana infatti dove l'esazione dell'imposta era obbligatoria pel Camerlingo, che veniva nominato dal Consiglio Comunale, la responsabilità stava nel Comune che lo nominava, e ciò è inerente a tutti i mandati di questa natura.

Il concetto Toscano del Camerlingo era un concetto logico, perchè riservava appunto la responsabilità dei versamenti verso lo Stato al Comune di cui il Camerlingo non era che un mandatario. Potrà sembrare più o meno opportuno quel sistema, ma è conseguenza logica di un principio.

Ma qui noi vogliamo invece imporre l'obbligo allo esattore di versare anche le quote non riscosse e dobbiamo però affidare questa esazione a contratto. Se questo contratto poi si debba fare dietro un'asta pubblica, oppure diversamente come pare suggerisse l'onorevole Scialoja, io su questo particolare mi riservo di esprimere il pensiero del Governo, quando conosceremo la proposta e sarà bene discussa e ponderata.

Certamente l'asta è il modo normale per stipulare la contrattazione ed è quello che meglio corrisponde alle necessità di una pubblica amministrazione; ma siccome l'asta non è una condizione essenziale del sistema, così, ripeto, su questo argomento si potranno attendere proposte.

Si è ripetuto generalmente con grande calore, e direi con paura che gli esattori opereranno delle grandi versazioni.

Su quest'argomento non mi diffondo molto, o Signori, perchè gli oratori che mi hanno preceduto, hanno esaminato molto a fondo la questione e mi pare che l'abbiano esaurita, però vorrei fare riflettere ancora che all'esattore non è libero il fare quegli atti che egli crede. La sua azione è determinata dalla legge, egli non può agire che secondo le norme che gli sono dalla medesima consentite. Quindi l'arbitrio per lui non può esercitarsi che in un modo solo, cioè, nel fare dei favori; egli può dilazionare nello esigere qualche parte dell'imposta, e dar modo così ai contri-

buenti di prepararne i mezzi. È questa una delle ragioni per cui in generale l'esattore, che in faccia allo Stato ha la responsabilità di tutta l'imposta e deve versare anche il *non scosso*, può usare dei riguardi, che rendono meno odiosa e direi accetta la sua azione. Perciò gli arbitrii degli esattori non sono praticamente che facilitazioni ai contribuenti.

Credano, o Signori, che non possono aver luogo vessazioni, le quali sarebbero troppo in contraddizione con la legislazione e le abitudini nostre, perchè non avessero a sollevare grandi clamori. Si verifica invece il fatto che dove gli esattori funzionano a seconda di questo sistema non avvengono quasi mai esecuzioni.

L'esattore governativo che non può concedere dilazioni, dovrebbe invece usare dei rigori di cui la legge lo arma e di cui non è arbitro, perchè non può sospendere una esecuzione che, come impiegato, deve compiere quale parte rigorosa del suo dovere che è quella di riscuotere alla scadenza.

Ecco quindi che i pretesi arbitrii degli esattori vengono tutti a difesa del sistema dell'appalto che vi è proposto dal Governo.

Si è esaminato con molto studio in Senato, se l'esazione dovesse farsi per Comune o per Mandamento. Anche dopo la discussione avvenuta qui, io sto ancora per il sistema del progetto di legge che abbiamo in discussione ossia dell'esazione per Comuni o per Consorzi di Comuni, ma Consorzi liberi sorti dalla loro spontanea unione. L'idea di esigere per Comuni io la credo molto preferibile perchè l'obbligo dell'esazione è del Comune e qui mi permetto di fermare un momento l'attenzione dell'onorevole Senato.

Non è che il Comune possa avere la responsabilità dell'imposta, come erroneamente fu qui ripetuto.

Il Comune ha la responsabilità del servizio di esazione e quindi il Comune deve scegliere l'esattore o deve sorvegliare all'esazione.

Questo servizio non può convenientemente compiersi che da un ente amministrativo, che esiste, e non da un ente ideale che non abbia esistenza e responsabilità amministrativa come il Mandamento.

Il Comune lo vediamo fare molti altri servizi dello Stato, e può far quello dell'esazione delle imposte, come altra conseguenza del principio di decentramento dei servizi.

Da questo fatto però di esigere per Comune, la relazione ne deriva una censura al progetto. I contribuenti, dice la Relazione, sono tenuti verso il Comune diversamente l'uno dell'altro, perchè i contratti porteranno dei prezzi diversi: in un Comune si pagherà il 2 per cento di spesa, nell'altro il 3 e così via. Ora, i contribuenti che dovrebbero pagare tutti egualmente, invece saranno tenuti a pagare in diversa misura.

Quest'eccezione è più apparente, secondo me, che vera; perchè una volta che noi ammettiamo che questo servizio possiamo darlo ai Comuni, che possiamo fare quest'atto di decentramento, la conseguenza che ne de-

riva si è che i contribuenti dovranno pagare in quel Comune a cui appartengano quella quota che al Comune deriva.

L'imposta è eguale per tutti: il servizio dell'esazione varia alquanto nella spesa per ogni Comune. Ciò avviene per tutti i servizi che si eseguono separatamente per Comuni, ed a nessuno venne mai in pensiero di credere sia lesa la eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge; perchè le imposte comunali sono diverse entro certo limite, e qui trattasi, si noti, di spesa ben piccola.

Nella strada in cui ora si è messo il Parlamento, vedremo sempre più crescere questa differenza, mentre sempre più cresce il decentramento.

Vediamo per esempio che l'istruzione pubblica in un paese costa 10, in un altro 1000, eppure questi sono servizi che dovrebbero gravare tutti egualmente. Io dico dunque che queste eccezioni sono più apparenti che vere, sono di quelle eccezioni che, come si dice, provano troppo.

Si accusa pure come vizio di questo sistema di esigere per Comuni, il numero grandissimo di esattori che ne deriva. Questo difetto in pratica si corregge da sé, perchè ogni esattore quando gli torna conto, quando le sue forze glielo consentono, assume più di un Comune vicino, e si formano così dei gruppi naturali di Comuni, e il numero degli esattori si diminuisce. Del resto al Governo che importa sieno molti gli esattori? Esso non ha obbligo di sorvegliare, poiché li sorveglia la cauzione, e più di tutto il ricevitore provinciale che risponde degli esattori.

Nel meccanismo della legge questa istituzione dei ricevitori provinciali è di una utilità pratica grandissima, è il perno intorno a cui si aggirano queste minori ruote delle esattorie Comunali. E il ricevitore provinciale agisce colla maggiore vigilanza e colla maggiore forza, perchè spinto dalla molla più forte, quella dell'interesse.

Di più siccome l'esattore Comunale noi abbiamo il vantaggio di innestarlo, per così dire, nell'Amministrazione del Comune, il Comune che lo fa suo cassiere ed esige col mezzo suo anche le altre rendite Comunali, naturalmente lo sorveglia.

Il Sindaco che lo vede, per così dire, tutti i giorni perchè ogni giorno la sua cassa funziona, esercita il controllo più naturale, più sicuro, più geloso sull'esattore.

Per queste considerazioni io preferisco l'esattore Comunale all'esattore mandamentale.

Il Comune poi trova con molta facilità il suo esattore, perchè non vi è piccolo possidente, che nel suo piccolo Comune non possa prestarsi a fare l'esattore; è una di quelle industrie che s'innestano con molte altre industrie che le coadiuva perchè le dà modo di avere delle relazioni e del movimento di denaro. L'esattore Comunale concepito così è un frutto del paese ed è anche per questo che io praticamente

avendo visto come procedono le esazioni in molte province mi sono affezionato molto all'idea dell'esattore Comunale, perchè vedo che si trova facilmente a buonissime condizioni, che giovano poi al contribuente.

Questo concetto naturalmente si lega coll'altro di poter dare la cauzione mediante ipoteca, perchè come molti oratori hanno osservato se noi vogliamo obbligare l'esattore a dare una cauzione soltanto in rendita pubblica sarà impossibile nei piccoli comuni trovare esattori; allora bisogna entrare in un altro ordine d'idee.

Credano, onorevoli Senatori, che in questo progetto di legge che ha un'importanza pratica grandissima, bisogna tener conto di tutte le piccole differenze che danno in alto conseguenze grandi.

Questo vincolo della cauzione limitato alle carte pubbliche, toglie dalla concorrenza una quantità grandissima di esattori, ed allora si concentrerà l'esazione in poche Banche, ed entreremo nel campo delle grandi speculazioni, mentre questo progetto di legge mira insieme ad assicurare la esazione ed a sottrarla alle grandi speculazioni, ai grandi monopoli.

Un'obbiezione grave che ha un'apparenza di molto peso viene sollevata dalla Commissione, e venne ripetuta anche da molti altri oratori, ed è l'esecuzione coatta. La si crede un privilegio a favore dello Stato, la si crede una via pericolosa per violare i dritti privati, per turbare l'ordine dei creditori, e per vulnerare insomma la legge del diritto privato. Noi, si dice, veniamo ora con tanta fatica ad unificare la legislazione civile, e dobbiamo oggi inaugurare un tale odioso sistema a favore del Governo? Questa è un'eccezione che non negasi avere una grande apparenza di forza, ma esaminata a fondo, non sussiste. Mi riservo di ritornare su questo argomento, perchè è una questione che va veduta nel suo dettaglio per bene comprendere il suo valore.

Ora, trattenendomi solo nel concetto generale della legge dirò, che l'esecuzione coatta va considerata dal punto di vista in cui la legge si colloca. Noi parliamo qui di una legge di finanza, quindi noi facciamo oggi un Codice di finanza, non facciamo un Codice civile di diritto privato, siamo al di fuori delle contrattazioni ordinarie, siamo fra le leggi finanziarie, e di interesse generale. Lo Stato non agisce qui come un creditore; lo Stato quando agisce come creditore non ha nessun privilegio sugli altri creditori, è anche lui creditore come gli altri e procede come gli altri, e pur troppo perde anche molte delle sue liti e de' suoi crediti. Ma qui non agisce come creditore. Lo Stato esige la imposta, e l'imposta non è un credito; l'imposta è una condizione di convivenza sociale, nell'imposta si identificano la cosa che si esige e la esazione. Imposta non vuol dire soltanto pagare, ma pagare quel giorno, ed a quell'ora, perchè lo Stato non può aspettare ad un altro giorno. L'imposta è come l'aria per il corpo, non si può differire a respirare. Noi non possiamo pensare

seriamente a un sistema di imposte se non istabiliamo nello stesso tempo un sistema di esecuzione coatta che obblighi il cittadino a pagare immediatamente.

Io per verità non comprendo come questa legge, che quanto più è rigorosa, tanto più viene a tutela dei buoni contribuenti possa trovare fra noi degli oppositori ad un sistema che la circonda di garanzie, e che dandole una forza esecutiva, le dà la sua vera efficacia. Senza di ciò noi abbandoneremo il contribuente buono in balia del contribuente cattivo, o non esigeremo la imposta.

Se non si provvede ad esigerla da chi la deve, cosa avviene? Saremo costretti ad esigerla da chi non la deve, dal contribuente buono: faremo un'ingiustizia per apparenza di zelare la giustizia.

Non ci è quindi nemmeno il concetto vero della giustizia distributiva voluta in faccia a tutti i cittadini nel diminuire la forza esecutiva della procedura coatta.

Bisogna anzi che questa forza sia pari al bisogno, sia tale, che non permetta al cittadino di sottrarsi al suo impegno.

Ma io credo che anche questa questione gravissima la Commissione, che pure la combatte, indirettamente l'abbia ammessa senza avvedersene.

Dal momento che la Commissione accetta l'appalto coll'obbligo di versare il non riscosso, bisogna assolutamente accettare l'altra condizione della procedura coatta, perchè diversamente è impossibile trovare un esattore il quale versi il non riscosso se non ha un mezzo specialissimo di prontamente procedere alla esecuzione, e ricuperare il suo.

Dunque, se noi vogliamo che l'esazione avvenga con questo sistema di versare il non riscosso, dobbiamo accettare la conseguenza della coazione.

Meditiamo bene questo punto, che è il punto cardinale della legge.

Se vogliamo il principio, dobbiamo subire gli effetti.

L'appalto abbisogna della procedura coatta come un portato della legge, altrimenti avremo la riscossione in diritto, e non l'avremo in fatto, perchè è impossibile, che un esattore abbia ad essere vincolato a versare il non riscosso, quando non sia armato di una proporzionata forza di esazione.

I dritti dei terzi possono essere e sono assolutamente cautelati anche col sistema di esecuzione coatta; se i terzi dovessero porre in pericolo i loro dritti, allora comprendo che un senso di giustizia e di equità ci tratterrebbe dal procedere in questa via senza circondarla di cautele.

Ma i dritti dei terzi sono perfettamente cautelati, e di questo spero se ne convincerà il Senato, quando verremo all'esame dettagliato delle disposizioni che si riferiscono a questa parte della legge.

Il Governo quindi, nel presentare questo progetto di legge, mentre ubbidiva ad una necessità e ad un'urgenza in cui versa, e da cui tutti vogliamo sottrarlo,

confidava anche di portare al Senato una buona legge, una legge già discussa nel Parlamento, e sulla quale la stessa Camera dei Deputati è ritornata col proprio voto; perchè aveva altra volta creduto di poter respingere il concetto della legge italica a cui questa si informa, ma l'esperienza ha poi provato in quale china noi siamo caduti coll'aver differiti i provvedimenti di questa legge: abbiamo veduto come si agglomerarono gli arretrati e qual doloroso spettacolo presenti ora questo ramo della nostra Amministrazione che è pure tanto importante per la finanza dello Stato.

Nel presentare questa legge noi abbiamo la convinzione che con essa si risponde a questi bisogni urgenti del paese, e confidiamo che il Senato dopo una matura discussione, con quella saviezza che gli è abituale vorrà dividere la convinzione in cui noi siamo fin d'ora, che questo progetto di legge possa rispondere ai bisogni dello Stato e possa avvicinare il Governo a quel pareggio a cui noi miriamo, e che forma la meta dei desiderii comuni.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray Digny. Signori Senatori, nella tornata di ieri, l'onorevole mio amico il Senatore Scialoja con parole improntate alla consueta sua cortesia, e a quell'amicizia di cui altamente mi onoro, parlandovi di quei tali prospetti che vi avevo recati innanzi, come fondamento degli argomenti miei, si espresse in termini che portarono una specie di nube, sulla forza probante degli argomenti medesimi.

Io, desideroso che il Senato sia perfettamente chiarito sullo stato delle cose, intorno a quei numeri che addussi, ho chiesto nuovamente la parola per spiegare colla massima brevità, come stanno e come si formano quei prospetti medesimi, sui quali io appoggiavo una parte delle mie argomentazioni.

Signori, durante l'ultimo anno 1869, si regolarizzò la trasmissione mensile da tutte le direzioni delle imposte dirette, oggi continuata dalle Intendenze di Finanza, dei conti del dare e dell'avere di tutti gli esattori.

Tutti gli esattori del Regno in qualunque modo siano nominati, hanno nelle Intendenze di Finanza, e prima lo avevano nelle direzioni delle imposte dirette, un conto di dare ed avere; il risultato di questi conti si mandava ogni mese dalle Direzioni, e si manda ora dalle Intendenze, alla Direzione Generale.

A chiarire meglio questo stato di cose, ho ricorso all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale ha acconsentito che io potessi procurarmi alcune di queste mensili situazioni.

Ed ho qui appunto quelle del mese di dicembre scorso di alcune delle principali province, che potranno servire a illuminare perfettamente questo punto.

In ciascuno di questi prospetti, o Signori, havvi dapprima un conto delle tasse dirette, nel quale ognuna di queste tasse, è portata prima per l'ammontare del

ruolo, poi per le quote maturate al giorno in cui è formato il prospetto, e finalmente per le riscossioni fatte, e pei versamenti.

La differenza della somma dei versamenti da quella delle riscossioni, forma naturalmente il debito degli esattori. Posteriormente si ritrova lo stesso debito totale degli esattori repartito per ciaschedun esattore; di modo che alla fine, la Direzione Generale può conoscere quale sia, mese per mese, il debito di ciaschedun esattore del Regno.

Ma vi è di più; nell'ultima parte di questo conto si dimostra quali siano i titoli, pei quali questi diversi esattori figurano come debitori dello Stato.

Ora, se si prende il conto della provincia di Milano del dicembre 1869, si trova che gli esattori della provincia di Milano, figurano come debitori per la somma di 340,942 lire, come appunto risulta dai prospetti stampati, che l'onorevole Ministro delle Finanze ha presentati al Parlamento. E questa somma di 340,942 lire, è poi particolareggiata; ed è dimostrato, come sulle tasse dei beni rustici, vi sia una somma non versata di 34,178 lire, la quale si compone di provvisioni ai ricevitori, e di compensi ai contribuenti per rettificazione dei ruoli.

Così si trova per i fabbricati una somma di lire 33,787, anche questa divisa tra aggi ai ricevitori e compensi ai contribuenti, per rettificazione dei ruoli. Qui vi è, per esempio, una somma che deve essere giustificata dal ricevitore di Pavia, 130 lire; ho citato questa per mostrarvi, con quanta cura, con quanto dettaglio, si fanno queste mensili operazioni.

Ma veniamo alla ricchezza mobile.

Là noi troviamo un arretrato di 734 mila lire, eccoci ai guai; e tra questo vi è una somma di 502 mila lire lasciata in arretrato, perchè a Milano il ricevitore essendo mancato, per disposto della legge si supplisce con un impiegato che non dà il non riscosso per riscosso.

Vi è una somma di 79 mila lire per sospensione delle multe. E qui siamo a quelle solite facilitazioni che si è dovuto dare da per tutto per la ricchezza mobile.

Però questa somma di 734 mila lire non è portata per intero nei risultati dei prospetti, perchè il ricevitore di Milano l'anno scorso aveva anticipato 470 mila lire in conto di ricchezza mobile al di là del riscosso.

Intanto però io vi espongo queste cose per mostrarvi che le resultanze dei prospetti stampati che danno una differenza tra i ruoli e l'incassato, vengono giustificate da questi prospetti mensili il più accuratamente possibile. Naturalmente qualche volta in queste operazioni accadrà qualche errore o qualche svista; le Intendenze di Finanza da un lato, l'Amministrazione centrale dall'altro, si preoccupano di rettificare questi errori, e di regolarizzarli.

In questo modo, o Signori, si spiega come nella Lombardia e nella Venezia, qualche differenza più o meno si

trova tra le quote maturate ed i versamenti anche nelle imposte sui terreni e sui fabbricati. Sono gli aggi ai ricevitori, sono le carte contabili in conto di quelle tasse che sono state trattenute, e non vennero ancora liquidate. Però questo accade in tutte le altre esattorie del Regno, e in proporzioni maggiori come dagli stessi prospetti si vede, dalle differenze che si verificano nelle altre province.

Io per conseguenza credo, o Signori, che i risultati i quali annunziai nel mio discorso di due giorni fa stiano veramente come prova certa della preferenza che ho creduto si debba dare al sistema di Lombardia per ritenere l'effetto di una esatta esazione delle imposte.

L'onorevole Senatore Scialoja nel suo discorso, e specialmente quando dopo un momento di riposo tornò sopra questo argomento, avvertì che probabilmente anzi certamente queste facilitazioni, questi ritardi di pagamento, anche nei luoghi dove il non riscosso per riscosso è applicato rigorosamente, sono dovuti alla ricchezza mobile, e quindi non potevano servire di confronto i risultati della Lombardia con quelli di altre province dove il non riscosso per riscosso sopra la tassa fondiaria, non era applicato rigorosamente.

Io credo che a questa avvertenza, fino ad un certo punto rispondano gli schiarimenti che or ora ho avuto l'onore di dare. Ciò nonostante mi sono detto: dato e non concesso che effettivamente i ritardi dell'imposta fondiaria sieno dovuti a quella medesima tolleranza che si suole usare per la ricchezza mobile, riportiamo tutto l'arretrato della Lombardia sopra la ricchezza mobile di quella provincia, e vediamo quale sarà la proporzione dell'incassato della ricchezza mobile, e paragoniamolo all'incassato delle altre province, senza fare a queste lo stesso passaggio dell'arretrato delle altre tasse alla ricchezza mobile.

Ebbene, o Signori, mettendo la Lombardia in questa condizione eccezionale a fronte delle altre province, si hanno pur nonostante i seguenti risultati: col sistema Lombardo si sarebbe incassato il 65 0/0 della ricchezza mobile, mentre tutte le altre province hanno incassato solo il 38 0/0, il 40 0/0 e perfino il 20 0/0 della ricchezza mobile, senza portare, ripeto, su di essa gli arretrati delle altre tasse. Queste cifre, mi pare, che sempre più manifestino quanto vantaggioso a profitto dell'Erario riesca costantemente questo sistema, anche considerandolo relativamente ad una tassa di così difficile esazione come è quella della ricchezza mobile.

Ma, vi è di più: l'onorevole Senatore Porro nell'importante discorso che ha pronunziato in Senato, vi accennava che se la Lombardia dava un 6 per cento di arretrati, lo si doveva probabilmente al fatto che una di quelle province lombarde, quella di Pavia, ha un territorio in cui è diverso il sistema d'esazione.

Ebbene, o Signori, gettate gli occhi su questo prospetto stampato, e voi avrete la prova manifesta di

questa verità, imperocché se in tutte le imposte del 69 l'arretrato della Lombardia è di 1,980,000 lire: di queste 1,980,000 lire la sola provincia di Pavia ne ha 1,400 000.

Io non mi estenderò maggiormente perchè non vorrei abusare della benevolenza del Senato.

Ho voluto solamente aggiungere queste parole per corroborare le prove che io mi permisi di addurre nel mio precedente discorso.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io ringrazio l'onorevole Collega ed amico delle sue dichiarazioni intorno all'uso da me fatto ed anche da lui, delle cifre di quel tale specchio di cui egli ha parlato.

L'orrore che io ho di fermarmi troppo lungamente sul maneggio delle cifre, mi fece scorrere troppo rapidamente ieri sulle considerazioni che io faceva intorno a quello specchio.

Oggi l'onorevole Digny, con quell'arte che egli ha di esporre con grande semplicità anche le cose più ardue, ha reso molto più chiare le idee che tornano assai più comodamente a me, come servivano a lui a corroborare il suo assunto dell'altro giorno, il che conferma sempre quello che io dicevo, cioè che quando si tratta di cifre, hanno varie facce, e possono sempre obbedire a diverse chiamate, come i servitori d'Arpagone.

Appunto per giungere alla conclusione che egli così lucidamente espresse, cioè che sebbene il sistema dell'assicurazione per la riscossione delle imposte sia preferibile al sistema della non assicurazione, io soggiungeva che non avrei mai dato il mio voto per un disegno di legge in cui quest'assicurazione non fosse ammessa; pure è necessario fare una differenza tra la applicazione di questo principio alle imposte reali e alle imposte personali.

Infatti Voi vedete come senza uscire dalla Lombardia, altrimenti per questa parte una conformità sarebbe impossibile, senza uscire di Lombardia, dico, l'introduzione di questa nuova imposta personale che si è detta di ricchezza mobile ha costretto l'Amministrazione ad entrare in quella tal via di tolleranze, i cui risultati sono quelli, che se non vi fosse entrata, in Lombardia, si dovrebbe avere in quegli specchi cento di quote scadute e cento di versamenti, salvo i ricorsi; mentre si ha nell'insieme delle varie imposte, compresa anche la personale, qualche leggera tolleranza. Per certo queste tolleranze che si sono introdotte nei gradi di una nuova imposta che è la personale, sommate insieme alle altre, danno quello splendido risultato di essersi riscosso il 65 per 0/0 (certamente sempre più che nel resto d'Italia). Ma questo vi conferma sempre quello che io dicevo ieri, cioè che si deve questo alla tolleranza per la Lombardia della introduzione della nuova tassa della ricchezza mobile; che se questo non fosse, quegli specchi che io reputo esatti, e che perciò invoco, e altrimenti non invocherei,

quegli specchi vi dovrebbero dare 100 di quote maturate, 100 di quote versate per i fabbricati e terreni, e vi danno molto di meno per la ricchezza mobile. Tutto questo di meno io lo imputo come tolleranza, introdotta in grazia della ricchezza mobile. E comprendendo la tassa della ricchezza mobile, trovo il risultato del 65 per 100.

Vedete dunque, io dico, come è indispensabile che la legge non chiuda l'occhio a questi fatti, e come quegli specchi sieno un ammonimento utilissimo, in questo punto della discussione, al Senato, per dire: non votate una legge la quale riproduca per tutta Italia quest'inconveniente, che ammettendo l'assicurazione che pur deve ammettersi secondo la legge, la temperi, la renda attuabile, e tolga al Potere esecutivo la facoltà di introdurre tolleranze di fatto, le quali poi si tramutano in abusi; misuri quei temperamenti, e li prescriva, e gli esattori vi si sottomettano senza poter più sperar nuove tolleranze, senza poter più per conseguenza, invocando l'indulgenza, facilmente trasmodare nella rilassatezza. Questa era la mia tesi di ieri, oggi l'onorevole Cambray-Digny è venuto a sostenerla; io me ne congratulo con lui e col Senato.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Senatore Scialoia ha confermato colle cifre stesse da me prodotte la sua tesi di ieri. Io dichiaro che non sono lontano dal credere che quella tesi in qualche parte debba essere tenuta in gran conto dal Senato. Io non posso però tralasciare dal far notare che l'onorevole Senatore Scialoia ha preso la mia ultima concessione come se fosse il risultato di questi nuovi prospetti da me recati. Egli ha detto che le tolleranze esistono anche per l'imposta fondiaria.

Io debbo a questo proposito fare una semplice rettificazione perchè questo veramente non è. Le tolleranze non risultano (in questo conto del 1869 della provincia di Milano), che nella ricchezza mobile per una somma di 79,000 lire sopra un credito di 3 mi-

lioni; per le altre imposte, tolleranze vere non vi sono; vi sono soltanto defalchi relativi alle provvigioni ai ricevitori, e compensi ai contribuenti, i quali compensi consistono in rettificazioni di imposte errate.

Questi sono tutti i defalchi che esistono in questo prospetto per la Provincia di Milano. Io non poteva portare i prospetti per tutte le esattorie di Lombardia. Credo che compensi di tolleranza se ne troverebbero per esempio nella provincia di Pavia; ma dove il sistema Lombardo è in pieno vigore, tolleranze per le imposte fondiarie non se ne riscontrerebbero. Se ne riscontrano bensì anche in Lombardia, ma infinitamente meno che altrove per l'imposta di ricchezza mobile.

Ministro delle Finanze. Domando la parola a meno che non si creda di rimandare la discussione a domani.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. La seduta è rinviata a domani.

Prima di chiudere la seduta prego nuovamente gli Uffici che non hanno ancora compiuto l'esame di tutte le leggi a volerlo compiere; e prego pure gli Uffici Centrali ad occuparsi delle Relazioni delle diverse leggi che debbono esser poste in discussione dopo di questa.

Invito poi per la seduta di domani i signor i Senatori alle ore 2, giacchè vedo che torna inutile l'invito per il tocco. Spero che alle due vorranno essere in numero sufficiente per poter continuare la discussione del presente progetto di legge senza perdita di tempo.

Si procederà ora allo squittinio segreto del progetto di legge per l'autorizzazione d'aumenti alla parte seconda del Bilancio del Ministero delle Finanze dell'anno 1870 per l'esercizio provvisorio del mese di aprile.

Risultato dello squittinio:

Votanti	88
Favorevoli	84
Contrari	4

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).